

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 28 febbraio 2012)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulle proposte di legge

N. 153 a iniziativa della Giunta regionale (**Testo base**)
presentata in data 10 novembre 2011
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO

N. 98 a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Massi, Giorgi, Marangoni, Perazzoli, Romagnoli, Traversini
presentata in data 9 maggio 2011
TESTO UNICO IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIO-RICREATIVE

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 153

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 12 marzo 2012)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 12 marzo 2012 esaminato il testo della proposta di legge n. 153/11 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" (Testo Base) e della proposta di legge n. 98/11 avente ad oggetto "Testo unico in materia di attività sportive e motorio-ricreative" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 28 febbraio 2012

esprime parere favorevole

La Commissione inoltre ha ritenuto importante invitare la Commissione referente ad introdurre una modifica all'articolo 8 che preveda di sottoporre il programma annuale degli interventi di promozione sportivo anche al parere del CIP.

Il Presidente
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 14 marzo 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 14 marzo 2012 ha esaminato la proposta di legge n. 153/11 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" (Testo Base) e della proposta di legge n. 98/11 avente ad oggetto "Testo unico in materia di attività sportive e motorio-ricreative";

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi;

Vista la relazione di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente atto;

Ritenuto per i motivi espressi nell'allegato suddetto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

A condizione che siano apportate le seguenti modifiche:

- 1) all' articolo 5, comma 3 sia aggiunto tra i componenti un rappresentante della Facoltà di Scienze motorie avente sede nella Regione;
- 2) all'articolo 9, comma 4 siano aggiunte dopo le parole "gli enti locali possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche" le parole "e universitarie";
- 3) all'articolo 10, comma 1 siano aggiunte in fine le parole ", compresa la certificazione della idoneità sanitaria sportiva.";
- 4) all'articolo 13 sia inserito il comma "3 bis. I contributi alle società di cui al presente articolo saranno erogati sentito il Cip";
- 5) all'articolo 17, comma 1 lettera b) siano aggiunte dopo le parole "agli enti di promozione sportiva" le parole "e alle discipline sportive associate";
- 6) all'articolo 29, comma 4 lettera a) siano inserite dopo le parole "agli atleti dilettanti di età inferiore a 18 anni" le parole ",agli atleti diversamente abili".
- 7) sia ripristinato, relativamente agli articoli 3 e 15, il testo proposto dalla Giunta regionale.

Il Presidente

Matteo Ricci

ALLEGATO A

RELAZIONE

La proposta di legge ad iniziativa della Giunta Regionale nasce dalla consapevolezza che la regolamentazione esistente della materia risultava essere datata e abbisognava di un coordinamento e ammodernamento. La Regione con la proposta di legge in esame si è posta l'obiettivo della semplificazione e del riordino della normativa vigente, armonizzando le diverse leggi regionali, operando una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi ivi contenuti e introducendo nuove disposizioni più rispondenti alle mutate esigenze provenienti dalla cittadinanza e dal mondo dello sport, nella logica di una sempre più sentita esigenza di trasparenza della pubblica amministrazione, di una chiara percezione delle politiche regionali e delle disposizioni che danno loro attuazione. Una normativa, si afferma nella delibera della Giunta Regionale n. 1426 del 31 ottobre scorso, più rispondente alle esigenze dei cittadini che praticano lo sport e le attività ricreative e che valorizza i progetti di promozione sportiva e gli eventi che si realizzano sul territorio.

Il provvedimento in discussione presenta significativi aspetti positivi. Va, infatti, sottolineata e apprezzata l'impostazione stessa della proposta di legge regionale che mette al centro di tutto l'articolo un'idea di sport per tutti – per tutte le età, per diversamente abili, per persone svantaggiate – che può svolgere un ruolo di coesione sociale, di prevenzione socio-sanitaria, educativo per le giovani generazioni e di promozione delle comunità quando si integra con le politiche turistiche e culturali.

Fondamentale poi risulta essere l'istituzione di organismi e momenti stabili di confronto e concertazione come il Comitato regionale dello sport e del tempo libero, con compiti consultivi e propositivi che faciliteranno il ruolo di programmazione e di coordinamento della Regione, e la Conferenza regionale sullo sport.

Da apprezzare anche l'individuazione di precisi strumenti di programmazione – il Piano regionale pluriennale di settore e i conseguenti programmi annuali degli interventi – che, indicando con precisione le strategie generali, il fabbisogno di impianti e infrastrutture sportive, gli interventi preminenti sull'impiantistica sportiva e le priorità tra le diverse iniziative sportive, orienteranno e promuoveranno maggiormente l'iniziativa in campo sportivo.

Il fondo unico per lo sport sarà un ulteriore strumento per riportare a unità e per programmare meglio e in maniera trasparente le iniziative e gli interventi nel settore.

Importante l'introduzione del cosiddetto passaporto ematochimico per tutelare meglio la salute degli atleti e contrastare il ricorso al doping.

Fondamentale il sostegno previsto alla realizzazione e soprattutto all'adeguamento dell'impiantistica sportiva esistente, anche attraverso lo strumento della fidejussione regionale, nonché alla realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive di rilievo.

E' per altro necessario e doveroso segnalare anche le criticità della proposta che possono essere riassunte come segue.

Si evidenzia il rinvio al regolamento di attuazione della legge per la definizione di molte questioni essenziali su cui sarebbe opportuno fornire nello stesso testo della legge maggiori indirizzi per la successiva produzione di norme di attuazione (a titolo esemplificativo, per ciò che concerne l'affidamento della gestione degli impianti).

Gli articoli 19 e 20 sulla gestione degli impianti sportivi e sul loro affidamento a terzi risultano molto scarni e generici. Manca qualsiasi distinzione tra gli impianti con rilevanza economica e quelli di scarso rilievo, non si affronta la questione dell'affidamento della gestione a società sportive locali e viene previsto il solo ricorso all'emanazione di bandi per l'affidamento degli impianti a associazioni sportive.

Preso atto di quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole a condizione che:

ART 5, comma 3

Aggiungere tra i componenti un rappresentante della Facoltà di Scienze motorie avente sede nella Regione;

ART 9, comma 3

Modificare l'articolato aggiungendo altri due commi:

3 ter – La Regione si avvale del CONI Marche come consulente tecnico per i pareri sugli impianti sportivi così come per la gestione dell'Osservatorio Regionale degli impianti sportivi.

3 quater –La Regione partecipa alla Scuola Regionale dello Sport del Coni, per l'organizzazione di corsi, convegni studi e ricerche al fine di favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei tecnici e degli operatori sportivi, degli amministratori e funzionari degli Enti Pubblici e dei dirigenti delle società e associazioni sportive.

ART 9, comma 4

Aggiungere dopo gli enti locali "possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche le parole "e universitarie".

ART 10, comma 1

Aggiungere alla fine del comma le parole: ", compresa la certificazione della idoneità sanitaria sportiva".

ART 13, comma 3

Aggiungere un ulteriore comma

3 bis: I contributi alle società di cui al presente articolo saranno erogati sentito il Cip.

ART 15, comma 2, lettera d).

Togliere le parole: "almeno conformi ai regolamenti".

Aggiungere un ulteriore comma

5 bis: Il finanziamento è subordinato alla presentazione, da parte del beneficiario, del progetto definitivo corredato del parere tecnico del Coni.

ART 17, comma 1

Modificare il comma 1, lettera b) aggiungendo dopo le parole: “affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva” le parole: “e alle discipline sportive associate”.

ART 20, comma 6

Modificare il comma aggiungendo alla fine le parole: “e non iscritte al registro delle società sportive gestito dal Coni”.

ART 25, comma 2

Modificare il comma aggiungendo alla fine le parole: “e iscritti al registro delle società sportive”.

ART 29 (comma 4 dell'articolo 4 bis della l.r. 33/94)

Modificare il comma 4 aggiungendo dopo le parole: “agli atleti dilettanti di età inferiore a 18 anni le parole: “, agli atleti diversamente abili”.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 20 marzo 2012)

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 20 marzo 2012 ha esaminato il testo della proposta di legge n. 153/11 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" (testo base) e della proposta di legge n. 98/11 avente ad oggetto "Testo unico in materia di attività sportive e motorio-ricreative";

Visto l'articolo 8 della l.r. 15/2008;

Udita la proposta del relatore Carlo Cardarelli;

Visti gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL;

esprime parere favorevole

sulla proposta di legge in oggetto con l'invito a:

- tenere in particolare considerazione, in fase di attuazione del provvedimento, le attività relative al sostegno e alla diffusione dello sport di cittadinanza.
- inserire nel Comitato regionale dello sport e del tempo libero, di cui all'articolo 5, due rappresentanti delle associazioni consumatori ed utenti iscritte nell'albo regionale.

Il Presidente
Graziano Fioretti

Testo proposto**Titolo I
Disposizioni generali****Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, riconoscendo nello sport e nelle attività motorie e ricreative in genere uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona e per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi, favorisce e promuove in particolare:

- a) la diffusione della pratica sportiva, il diritto al gioco e allo sport di cittadinanza;
- b) la divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie;
- c) l'attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;
- d) la valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutarì;
- e) la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli impianti e delle attrezzature sportive, nonché delle aree e degli spazi destinati allo sport e all'attività motoria ricreativa, al fine di garantire la massima fruibilità di ambienti sicuri e idonei incentivando le strategie d'intervento volte a minimizzare l'impatto ambientale e a implementare il livello di sicurezza;
- f) lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;
- g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta;
- h) l'alfabetizzazione motoria nella scuola primaria e la diffusione dell'attività dei Centri di avviamento allo sport (CAS), al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva nei giovani;
- i) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
- l) la tutela sanitaria dell'attività sportiva e la lot-

Testo modificato dalla Commissione**Titolo- Capo I
Disposizioni generali****Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, riconoscendo **promuove nelle** lo sport e **nelle le** attività motorie e **motorio-**ricreative in genere **uno quale** strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, **e-** per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi **nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale.** ~~favorisce e promuove in particolare:~~

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione in particolare favorisce e promuove:

- a) **Identica**
- b) **Identica**
- c) **Identica**
- d) **Identica**
- e) **Identica**
- f) **Identica**
- g) **Identica**
- h) **Identica**
- i) **Identica**
- l) **Identica**

- ta contro il doping;
- m) la raccolta, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'analisi dei dati e delle notizie riferiti allo sport;
- n) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), le Federazioni sportive, gli organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività sportiva e motorio-ricreativa;
- o) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative e manifestazioni sportive in ambito regionale rivolte alla generalità degli utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, per sport s'intende qualunque forma di attività fisica e motoria esercitata in forma individuale o collettiva nel territorio regionale e finalizzata al miglioramento delle condizioni psicofisiche, alla leale competitività nella pratica sportiva, alla diffusione di stili di vita attivi e positivi, allo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nelle materie di cui alla presente legge e in particolare quelle relative:

- a) alla programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva, al fine di favorirne l'equilibrata distribuzione sul territorio regionale;
- b) al miglioramento e alla qualificazione degli impianti esistenti, con particolare attenzione agli impianti polivalenti, alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico;
- c) all'incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
- d) alla promozione e all'avviamento alla pratica sportiva dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce;
- e) alla promozione e all'avviamento alla pratica sportiva dei soggetti anziani e svantaggiati;
- f) alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale, ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni, nonché aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradi-

m) **Identica**

n) **Identica**

o) **Identica**

2. Ai fini di cui al comma 1, ~~della presente legge~~ per sport s'intende qualunque forma di attività fisica e motoria esercitata in forma individuale o collettiva ~~nel territorio regionale e in particolare~~ finalizzata al miglioramento delle condizioni psicofisiche e alla leale competitività. ~~nella pratica sportiva, alla diffusione di stili di vita attivi e positivi, allo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale.~~

Art. 2
(Funzioni della Regione)

Identico

zione locale o volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;

- g) alla promozione di interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping;
- h) all'organizzazione e al coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione di banche dati.

Art. 3

(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le Province, in coerenza con la programmazione regionale, contribuiscono alla diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie, assicurando il concorso dei Comuni e la partecipazione dell'associazionismo.

3. In particolare le Province:

- a) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
- b) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, con particolare attenzione alla lotta al doping, con il contributo della Scuola regionale dello sport del CONI;
- c) provvedono ai finanziamenti relativi all'impiantistica sportiva ai sensi dell'articolo 15;
- d) collaborano all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale con i Comuni richiedenti;
- e) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati operanti nel territorio;
- f) collaborano con le strutture organizzative regionali competenti alla rilevazione dei dati relativi all'ambito sportivo.

Art. 4

(Funzioni dei Comuni)

Art. 3

(Funzioni delle Province)

Soppresso

Art. 4

(Funzioni dei Comuni)
(Funzioni degli Enti locali)

01. Le Province concorrono alla program-

1. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni:

- a) svolgimento di attività promozionali concernenti la pratica sportiva;
- b) elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva, privilegiando la riqualificazione, l'adeguamento e la messa a norma del patrimonio sportivo esistente;
- c) completamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, nonché realizzazione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi;
- d) promozione dello sport per i diversamenti abili e dello sport per tutti;
- e) realizzazione di progetti per l'attività motoria nelle scuole, a partire dalle scuole primarie;
- f) gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo IV, Sezione III, della presente legge;
- g) utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti sportivi in orario extrascolastico;
- h) realizzazione e sostegno di manifestazioni e iniziative legate al mondo dello sport, compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni;
- i) ricognizione e censimento degli spazi e degli impianti sportivi e relativo aggiornamento.

Titolo II

Strumenti operativi e di programmazione

Art. 5

(Comitato regionale dello sport e del tempo libero)

1. Presso la struttura organizzativa competente della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale dello sport e del tempo libero, con compiti consultivi e propositivi nelle materie di cui alla presente legge.

2. Il Comitato, in particolare:

- a) propone iniziative a favore della promozione e dello sviluppo delle attività sportive;
- b) formula proposte ed esprime parere sul piano e sul programma di cui agli articoli 7 e 8;
- c) esprime suggerimenti e valutazioni sullo sta-

mazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

1. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni:

- a) **Identica**
- b) **Identica**
- c) **Identica**
- d) **Identica**
- e) **Identica**
- f) gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal ~~Capo IV, Sezione III~~, **Capo VII** della presente legge;
- g) **Identica**
- h) **Identica**
- i) **Identica**

~~Titolo~~ Capo II

Strumenti operativi e di programmazione

Art. 5

(Comitato regionale dello sport e del tempo libero)

1. Identico

2. Identico

to di attuazione della presente legge e concorre a verificarne la realizzazione in termini di risultati e di effetti prodotti.

3. Il Comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di sport, che lo presiede;
- b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sport o suo delegato;
- c) un rappresentante del Comitato regionale del CONI;
- d) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;
- e) un rappresentante del Comitato regionale del CIP;
- f) un rappresentante delle Province, designato dall'Unione regionale delle Province marchigiane (UPI Marche);
- g) un rappresentante dei Comuni, designato dall'Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche);
- h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- i) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- l) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle Marche (Unioncamere Marche);
- m) un esperto di impiantistica sportiva, designato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale;
- n) un rappresentante del Comitato regionale della Federazione medico sportiva italiana (FMSI);
- o) un rappresentante regionale dell'Istituto per il credito sportivo (ICS).

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Le designazioni devono pervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta e il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute nel termine permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salve le successive integrazioni.

5. Il Comitato approva il proprio regolamento interno nel quale può essere prevista la costituzione di un consiglio direttivo, composto da non più di cinque membri.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal dirigente indicato al comma 3, lettera b).

3. Il Comitato è composto da:

- a) **Identica**
- b) **Identica**
- c) ~~un rappresentante~~ **tre rappresentanti** del Comitato regionale del CONI;
- d) **Soppressa**
- e) **Identica**
- f) **Identica**
- g) ~~un rappresentante~~ **tre rappresentanti** dei Comuni, ~~designato~~ **designati** dall'Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche);
- h) **Identica**
- i) **Identica**
- l) **Soppressa**
- m) un esperto di impiantistica sportiva, designato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale **dalla Giunta regionale;**
- n) **Identica**
- o) **Identica**
- o bis) un rappresentante della Federazione regionale dei Laureati in Scienze Motorie e diplomati ISEF (FEREDI) delle Marche.**

4. Identico

5. Identico

6. Identico

7. Il presidente può autorizzare tecnici ed esperti di settore a partecipare alle riunioni del Comitato.

8. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcun compenso.

Art. 6

(Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero)

1. La Giunta regionale, con il supporto del Comitato di cui all'articolo 5, indice ogni quinquennio la Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero, al fine di verificare lo stato delle attività nel territorio e l'attuazione della normativa regionale, nonché di formulare proposte e iniziative per la predisposizione dei piani e dei programmi di cui alla presente legge.

Art. 7

(Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative)

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1 e previo parere del Comitato di cui all'articolo 5, presenta per l'approvazione all'Assemblea legislativa regionale il Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.

2. Il Piano ha una durata pari a quella della legislatura regionale, può essere aggiornato prima della scadenza e resta in vigore fino all'approvazione del successivo.

3. Il Piano, nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell'equilibrio territoriale, individua in particolare:

- a) le strategie generali di intervento e gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento;
- b) il fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive, rapportato alla densità demografica e all'attività sportiva svolta sul territorio;
- c) gli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica e delle relative attrezzature;
- d) le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive, motorie e ricreative e le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività motorie nelle scuole;
- e) le linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori sportivi,

7. Identico

8. Identico

8 bis. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento interno, il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Art. 6

(Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero)

Identico

Art. 7

(Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza e delle attività motorio-ricreative)

Identico

degli amministratori delle società e delle associazioni sportive, nonché degli animatori sportivi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;

- f) i criteri per il rilascio delle certificazioni gratuite indicate all'articolo 4 bis della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive), come inserito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;
- g) le modalità operative con cui gli enti locali, il CONI, i soggetti dell'associazionismo e gli operatori dello sport in genere interagiscono all'interno del sistema sport delle Marche, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 8

(Programma annuale degli interventi di promozione sportiva)

1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 7 la Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all'articolo 5, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione, il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva.

2. Il Programma individua in particolare:

- a) le iniziative promosse dalla Regione, dal CONI e dal CIP in materia di promozione sportiva;
- b) le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico, culturale e ambientale che si svolgono nel territorio regionale;
- c) la quota dei contributi per progetti, attività e manifestazioni che si svolgeranno nella Regione, nonché per progetti, studi e ricerche proposti dall'associazionismo sportivo, dagli enti locali, dal CONI e dal CIP;
- d) il riparto dei fondi alle Province per il finanziamento dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 15;
- e) i criteri e le modalità per l'applicazione del vincolo di destinazione d'uso sulle aree, gli impianti e le attrezzature che usufruiscono di contributi regionali, direttamente o tramite le Province;
- f) le modalità, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi di cui al Titolo III.

Art. 8

(Programma annuale degli interventi di promozione sportiva)

1. **Identico**

2. Il Programma individua in particolare:

- a) **Identica**
- b) **Identica**
- c) **Identica**
- d) ~~il riparto dei fondi alle Province per il finanziamento dell'impiantistica sportiva di cui all'articolo 15~~ **i criteri e le modalità per il riparto dei fondi di cui all'articolo 15;**
- e) i criteri e le modalità per l'applicazione del vincolo di destinazione d'uso sulle aree, gli impianti e le attrezzature che usufruiscono di contributi regionali, ~~direttamente o tramite le Province;~~
- f) le modalità, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi ~~di cui al Titolo III~~ **previsti dalla presente legge.**
- f bis) la quota del fondo da destinare al finanziamento degli interventi indicati al Capo III, nonché la quota del fondo da destinare agli interventi di cui al Capo IV e alla lettera a bis) del comma 2 dell' articolo 15. 2 bis. Il programma, inoltre, promuove**

Art. 9*(Convenzioni)*

1. La Regione può stipulare con il CONI, il CIP, gli enti locali e le associazioni sportive apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare anche attività di collaborazione volte alla realizzazione di specifici progetti.

3. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà o comunque in uso alle Università stesse da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.

4. Le Province, in accordo con i Comuni competenti per territorio, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche per consentire l'utilizzo in orario extrascolastico degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive.

Art. 10*(Attività informativa e monitoraggio)*

1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, provvede alla raccolta, all'aggiornamento e all'analisi dei dati relativi allo sport marchigiano, ai fini di un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività e utenze, società e associazioni sportive.

iniziative volte a sostenere associazioni sportive che effettuano accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della pratica sportiva. In particolare è incentivato il monitoraggio sistematico e continuativo dei valori ematici degli atleti non indicati al comma 2 bis dell'articolo 4 bis della l.r. 33/94 introdotto dall'articolo 29 della presente legge.

Art. 9*(Convenzioni)*

1. Identico

2. Identico

3. Identico

3 bis. La Regione promuove la stipula di convenzioni con associazioni o federazioni dei donatori di sangue per l'esecuzione degli accertamenti sanitari necessari al rilascio delle certificazioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 8 e del passaporto ematochimico.

~~4. Le Province, in accordo con i Comuni competenti per territorio,~~ **Gli Enti locali** possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche per consentire l'utilizzo in orario extrascolastico degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive.

Art. 10*(Attività informativa e monitoraggio)*

1. Identico

1 bis. I soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi di cui alla presente legge che non ottemperano all'invio dei dati loro richiesti sono esclusi dai finanziamenti regionali.

**Titolo III
Interventi****Art. 11**

(Contributi a favore delle attività sportive e del tempo libero)

1. Sulla base delle previsioni del piano e del programma di cui agli articoli 7 e 8, la Regione interviene a favore delle attività sportive e del tempo libero di cui al presente Titolo e in particolare per:

- a) la promozione dello sport di cittadinanza;
- b) l'incentivazione delle attività sportive delle persone diversamente abili;
- c) lo sviluppo delle associazioni sportive sociali;
- d) l'impiantistica sportiva;
- e) il sostegno delle attività e delle manifestazioni sportive.

**Capo I
Sport di cittadinanza****Art. 12**

(Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza)

1. Ai fini della presente legge si intende per sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.

2. La Regione concede contributi per:

- a) favorire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e delle aree per l'esercizio delle attività indicate al comma 1;
- b) garantire l'integrazione delle politiche del gioco e delle attività ludico-motorie con quelle sociali, turistiche e culturali, promuovendo interventi per il miglioramento degli impianti, delle attrezzature e dei servizi per la mobilità e il tempo libero;
- c) promuovere l'attività degli enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di promozione sociale che operano nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

3. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico.

**Titolo III (Soppresso)
Interventi****Art. 11**

(Contributi a favore delle attività sportive e del tempo libero)

Soppresso**Capo + III
Sport di cittadinanza****Art. 12**

*(Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza)
(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività ~~motorio-sportiva~~ e **motoria con finalità ludico-ricreativa ricreative** svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui.

2. Soppresso**3. Identico**

Capo II
Attività sportive delle persone
diversamente abili

Art. 13

(Contributi per la promozione delle attività)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale e un elemento basilare di formazione psicofisica.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione concede contributi:

- a) alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività, riconosciute dal CONI e dal CIP, che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva, esclusivamente per far fronte

Art 12 bis
(Contributi per la diffusione
dello sport di cittadinanza)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dello sport di cittadinanza la Regione concede contributi per:

- a) garantire l'integrazione delle politiche di cui al presente capo con quelle sociali, turistiche e culturali, promuovendo interventi per il miglioramento dei servizi per la mobilità e il tempo libero;
- b) promuovere l'attività degli enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di promozione sociale che operano nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 12;
- c) promuovere l'attività di soggetti pubblici e privati che svolgono attività motorio-ricreativa nel settore della terza età;
- d) promuovere l'attività delle associazioni senza fine di lucro che perseguono finalità sociali attraverso interventi sportivi finalizzati a incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà socio-economica o ad attuare progetti educativi contro l'intolleranza, il razzismo e la discriminazione culturale o di genere.

Capo II-IV
Attività sportive delle persone
diversamente abili

Art. 12 ter
(Principi)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale e un elemento basilare di formazione psicofisica.

Art. 13

(Contributi per la promozione delle attività)

1. Soppresso

2. Per le finalità indicate al comma 1 ~~all'articolo 12 ter~~, la Regione concede contributi: ~~a)~~ alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività, riconosciute dal CONI e ~~o~~ dal CIP, che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva, esclusivamente per far fronte alle spese:

te alle spese:

- 1) di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;
 - 2) inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;
 - 3) per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti disabili;
 - 4) per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili;
- b) ai Comuni singoli o associati, per le spese di adeguamento delle strutture sportive alla necessità della pratica sportiva da parte delle persone diversamente abili.

3. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 2, lettera a), anche le società e le associazioni composte prevalentemente da persone diversamente abili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.

4. Sono esclusi dai contributi gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

Capo III Associazioni sportive sociali

Art. 14 (Contributi alle associazioni)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle associazioni senza fine di lucro con sede nel territorio regionale che perseguono finalità sociali attraverso interventi sportivi, motori e del tempo libero e che in particolare:

- a) svolgono attività associativa finalizzata a incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone in difficoltà socio-economica, quali migranti, persone con disabilità, tossicodipendenti, anziani, ex detenuti;
- b) attuano progetti educativi contro l'intolleranza, il razzismo e la discriminazione culturale e di genere;
- c) garantiscono pari opportunità di accesso alle attività offerte, anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti per le persone a reddito basso o nullo;
- d) adottano modelli di rendicontazione etico-sociale per predisporre annualmente il bilancio sociale;
- e) annoverano nel proprio organico almeno un soggetto in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea ovvero personale di comprovata esperienza nel settore cui è assegnata la responsabilità del-

- 1) **a)** di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;
 - 2) **b)** inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;
 - 3) **c)** per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti disabili;
 - 4) **d)** per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili;
- b) **Soppressa**

3. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 2, ~~lettera a)~~, anche le società e le associazioni composte prevalentemente da persone diversamente abili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI ~~e o~~ dal CIP.

4. Identico

~~Capo III(Soppresso) Associazioni sportive sociali~~

~~Art. 14 (Contributi alle associazioni)~~

Soppresso

l'elaborazione e dell'applicazione dei programmi di attività motoria e sportiva.

2. La Regione concede contributi alle associazioni di cui al comma 1 esclusivamente a fronte delle spese:

- a) di trasporto per la partecipazione alle attività sportive;
- b) inerenti le manifestazioni sportive;
- c) per istruttori, tecnici e medici.

Capo IV Impiantistica sportiva

Sezione I Impianti e attrezzature per lo sport

Art. 15 *(Contributi per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti)*

1. La Regione promuove la realizzazione, mediante l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema regionale di impianti e attrezzature sportive, nonché di aree e di spazi destinati allo sport e all'attività motorio-ricreativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le Province concedono contributi in conto capitale e in conto interessi a favore di Comuni, società, associazioni sportive, altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro per:

- a) l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti alle normative vigenti e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - b) il completamento, il recupero e la ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;
 - c) la realizzazione di strutture, spazi e attrezzature sportive all'aperto;
 - d) la realizzazione di nuovi impianti sportivi;
 - e) il ripristino di impianti e il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute a causa di eventi naturali, nonché la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere necessarie per la protezione degli impianti stessi.
3. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante l'acquisto di immobili

Capo ~~IV~~ V Impiantistica sportiva Impianti e attrezzature per lo sport

Sezione I (~~Soppressa~~) Impianti e attrezzature per lo sport

Art. 15 *(Contributi per l'adeguamento e la realizzazione degli impianti)*

1. Identico

2. Per le finalità di cui al comma 1 ~~le Province concedono~~ **la Regione concede** contributi in conto capitale e in conto interessi a favore di Comuni, società, associazioni sportive, altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro per:

- a) l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti alle normative vigenti ~~e l'abbattimento delle barriere architettoniche;~~
- a bis) l'abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi necessari ad assicurare l'esercizio della pratica sportiva ai diversamente abili;**
- b) **Identica**
- c) **Identica**
- d) la realizzazione di nuovi impianti sportivi **almeno conformi ai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive nazionali ai sensi della normativa statale vigente;**
- e) **Identica**

3. Identico

da destinare all'attività sportiva.

4. La Regione può stipulare convenzioni con l'ICS e con altri istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato.

5. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ovvero in conto interessi mediante contributi pluriennali nella misura massima stabilita dal programma di cui all'articolo 8.

6. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature indicate al presente articolo è costituito vincolo di destinazione secondo criteri e modalità stabiliti dal programma di cui all'articolo 8.

Art. 16

(Fidejussione regionale)

1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici indicati all'articolo 15 possono essere garantiti da fidejussione regionale, da concedere secondo i criteri e le modalità determinati dal regolamento di cui all'articolo 25.

Sezione II

Impianti e attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative

Art. 17

(Requisiti)

1. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di impiantistica sportiva, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e sportiva e di attività motorie esercitate a scopo non agonistico sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 25. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

- a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
- b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione sportiva, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli Statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate;

4. Identico

5. Identico

6. Identico

Art. 16

(Fidejussione regionale)

Identico

~~**Sezione II (Soppressa)**~~

~~**Impianti e attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative**~~

~~**Capo VI**~~

~~**Impianti e attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative**~~

~~**Art. 17**~~

~~*(Requisiti)*~~

~~**Identico**~~

- c) gli impianti sportivi scolastici;
d) gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori.

2. L'apertura e l'esercizio degli impianti indicati al comma 1 sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al Comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione, da inviare al Comune entro sessanta giorni dalla cessazione medesima.

Art. 18

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo è affidata ai Comuni.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 chiunque intraprenda l'attività indicata all'articolo 17 senza aver inoltrato la SCIA, fatta salva l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'impianto;
- b) da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni relative all'attuazione della presente sezione contenute nel regolamento di cui all'articolo 25, fatta salva l'applicazione, in caso di mancanza dei requisiti previsti, della sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per il periodo necessario all'adeguamento ovvero della chiusura definitiva in caso di mancato adeguamento;
- c) da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 3.000,00 chiunque ometta di inviare la comunicazione di cui all'articolo 17, comma 3.

3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Sezione III Gestione degli impianti sportivi

Art. 19

(Affidamento)

1. La presente sezione disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002.

Art. 18

(Vigilanza e sanzioni)

1. Identico

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

- a) **Identica**
- b) da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni relative all'attuazione ~~della presente sezione~~ **del presente Capo** contenute nel regolamento di cui all'articolo 25, fatta salva l'applicazione, in caso di mancanza dei requisiti previsti, della sanzione accessoria della chiusura dell'impianto per il periodo necessario all'adeguamento ~~ovvero~~ **oppure** della chiusura definitiva in caso di mancato adeguamento;
- c) **Identica**

3. Identico

Sezione III- Capo VII Gestione degli impianti sportivi

Art. 19

(Affidamento)

1. ~~La presente sezione~~ **Il presente capo** disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente sezione gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. L'uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

Art. 20
(Modalità)

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.

3. Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui alla presente sezione.

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.

5. Nel regolamento di cui all'articolo 25 sono definiti i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l'affidamento degli impianti sportivi.

6. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Capo V
Attività e manifestazioni sportive

Art. 21
(Contributi per attività sportive
e motorio-ricreative)

1. La Regione promuove le attività sportive e

ge 289/2002.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione ~~della presente sezione~~ **del presente capo** gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

3. Identico

Art. 20
(Modalità)

1. Identico

2. Identico

3. Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui ~~alla presente sezione~~ **del presente capo**.

4. Identico

5. Identico

6. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che, **pur avendone l'obbligo**, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Capo ~~V~~ VIII
**Attività Sostegno ad attività
e manifestazioni sportive**

Art. 21
(Contributi per attività sportive
e motorio-ricreative)

1. La Regione promuove le attività sportive ~~e~~

motorio-ricreative volte alla diffusione dello sport aperto alla generalità degli utenti, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione in particolare concede contributi a favore:

- a) di società e associazioni sportive dilettantistiche per attività promozionali svolte attraverso i CAS;
- b) del Comitato regionale e dei Comitati provinciali del CONI per attività promozionali a favore degli alunni delle scuole elementari, con specifico riferimento ai progetti di alfabetizzazione motoria;
- c) delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per attività sportiva in orari extrascolastici, con particolare riferimento ai Giochi della gioventù e ai Giochi sportivi studenteschi;
- d) dei Comitati e delle delegazioni degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile e della terza età;
- e) delle associazioni di promozione sociale per attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa rivolta in particolare alla terza età;
- f) degli enti locali, del Comitato regionale e dei Comitati provinciali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale;
- g) del Comitato regionale e dei Comitati provinciali del CONI, dei Comitati regionali e delegazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle società e associazioni sportive e di enti pubblici per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione per l'aggiornamento di tecnici e operatori.

Art. 22

(Contributi per manifestazioni sportive agonistiche)

1. La Regione sostiene lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive nel territorio marchigiano e promuove la partecipazione degli atleti marchigiani a manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilevanza anche fuori dal territorio regionale.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione concede in particolare contributi per lo svolgimento e la partecipazione a manifestazioni sportive di carattere prettamente agonistico, in favore di:

motorio-ricreative volte alla diffusione dello sport aperto alla generalità degli utenti, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione in particolare concede contributi a favore:

- a) **Identica**
- b) **Identica**
- c) **Identica**
- d) dei Comitati e delle delegazioni degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile e della terza età;
- e) delle associazioni di promozione sociale per attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa rivolta in particolare alla terza età;
- f) **Identica**
- g) del Comitato regionale e dei Comitati provinciali **delle strutture territoriali** del CONI, dei Comitati regionali e delegazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle società e associazioni sportive e di enti pubblici per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione per l'aggiornamento di tecnici e operatori.

Art. 22

(Contributi per manifestazioni sportive agonistiche)

Identico

- a) Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- b) società e associazioni sportive aventi sede nella regione, affiliate e associate da almeno due anni a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata, che hanno svolto attività agonistica per lo stesso periodo di tempo.

Art. 23

(Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico)

1. La Regione concede contributi per la promozione e lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile a società e associazioni sportive dilettantistiche di comprovata tradizione a favore dei giovani atleti che svolgono attività sportiva di accertato livello tecnico.

Art. 24

(Incentivi al merito sportivo)

1. La Regione incentiva la promozione della pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello sport e sostiene i progetti tesi a valorizzare e ampliare la pratica motoria e sportiva nella scuola mediante intesa con l'Ufficio scolastico regionale, valorizzando la progettualità delle autonomie scolastiche del territorio e favorendo un'adeguata fruizione delle strutture sportive da parte delle scuole.

2. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1, la Giunta regionale istituisce annualmente premi destinati:

- a) ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale e di età non superiore ai diciotto anni, che si sono ripetutamente distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo;
- b) al miglior progetto di sport realizzato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, che promuove ed esalta le finalità educative e formative di cui la pratica sportiva è portatrice.

3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei premi di cui al comma 2 sono definiti nel programma di cui all'articolo 8.

Art. 23

(Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico)

Identico

Art. 24

(Incentivi al merito sportivo)

1. Identico

2. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1, la Giunta regionale istituisce annualmente premi destinati:

a) **Identica**

a bis) alle società sportive alle quali i giovani atleti di cui alla lettera a) risultano tesserati;

b) **Identica**

3. Identico

Titolo IV
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 25
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge, contenente tra l'altro:

- a) le modalità di svolgimento dell'attività informativa e di monitoraggio di cui all'articolo 10;
- b) i criteri e le modalità di concessione della fidejussione regionale indicata all'articolo 16;
- c) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e dell'attrezzature di cui all'articolo 17 e ogni altra disposizione necessaria a dare applicazione alle norme di cui al Capo IV, Sezione II, con particolare riferimento a:
 - 1) vigilanza sulle attività e controllo degli impianti e delle attrezzature;
 - 2) termini e modalità di adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti previsti dal regolamento medesimo;
 - 3) livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
- d) le modalità con cui i gestori di impianti sportivi consentono l'uso degli stessi da parte di associazioni e società sportive, nonché di gruppi sportivi scolastici e aziendali operanti nella Regione.

2. Il regolamento assicura altresì che i contributi previsti dalla presente legge siano erogati a enti e società sportive che hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 376/2000.

Art. 26
(Fondo unico per lo sport)

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2012, il fondo unico per lo sport, finalizzato al finanziamento degli interventi indicati dalla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse assegnate alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma di cui all'articolo 8, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all'articolo 7.

Art. 27
(Norme finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 2012

Titolo IV- Capo IX
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 25
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge, **sentita la competente Commissione assembleare. Il regolamento contiene, in particolare** contenente tra l'altro:

- a) **Identica**
- b) **Identica**
- c) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature di cui all'articolo 17 e ogni altra disposizione necessaria a dare applicazione alle norme di cui al Capo **VI IV, Sezione II**, con particolare riferimento a:
 - 1) vigilanza sulle attività e controllo degli impianti e delle attrezzature;
 - 2) termini e modalità di adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti previsti dal regolamento medesimo;
 - 3) livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
- d) **Identica**

2. Identico

Art. 26
(Fondo unico per lo sport)

1. E' istituito, a decorrere dall'anno ~~2012~~; **2013** il fondo unico per lo sport, finalizzato al finanziamento degli interventi indicati dalla presente legge.

2. Identico

3. Identico

Art. 27
(Norme finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno ~~2012~~;

si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale per lo sport di cui all'articolo 26.

2. Il fondo unico è determinato annualmente nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte a carico delle nuove UPB denominate: FONDO UNICO DELLO SPORT - corrente e FONDO UNICO DELLO SPORT - investimento, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).

Art. 28

(Norme transitorie)

1. In fase di prima attuazione, il piano di cui all'articolo 7 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento indicato all'articolo 25 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 17, i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi e igienico-sanitari al regolamento regionale di cui all'articolo 25 entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale adeguamento, le disposizioni del regolamento regionale prevalgono sulle disposizioni comunali difformi.

4. Fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate dall'articolo 29 e gli atti attuativi delle medesime.

Art. 29

(Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive), è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Registro regionale delle idoneità sportive e libretto sanitario sportivo)

1. E' istituito il registro regionale delle ido-

2013 si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale per lo sport di cui all'articolo 26.

2. Identico

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte a **decorrere dall'anno 2013** ~~carico delle~~ **nelle** nuove UPB denominate: Fondo unico dello sport - corrente e Fondo unico dello sport - investimento, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).

Art. 28

(Norme transitorie)

01. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4.

1. Identico

2. Identico

3. Identico

4. Identico

Art. 29

(Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive), è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Registro regionale delle idoneità sportive e libretto sanitario sportivo)

1. E' istituito il registro regionale delle ido-

neità sportive, nel quale sono registrate le certificazioni sanitarie sportive rilasciate ai sensi della presente legge.

2. A ogni atleta è rilasciato il libretto sanitario sportivo.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la tenuta del registro indicato al comma 1 e per il rilascio del libretto indicato al comma 2.

4. La Regione assicura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla programmazione regionale vigente in materia di promozione dell'attività sportiva, agli atleti dilettanti di età inferiore a 18 anni e agli studenti che partecipano ai giochi sportivi studenteschi il rilascio gratuito della certificazione sanitaria di idoneità all'esercizio delle attività sportive agonistiche.”.

2. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 3 aprile 2009, n. 10 (Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza);
- b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 23 (Modifica degli articoli 6 e 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47: "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio - ricreative");
- c) la legge regionale 1° agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative);
- d) la legge regionale 23 gennaio 1992, n. 9 (Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili);
- e) la legge regionale 25 maggio 1976, n. 14 (Norme integrative della l.r. 30 ottobre 1973, n. 30, concernente: costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative: concessione di garanzia fidejussoria);
- f) la legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30 (Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative);

neità sportive, nel quale sono registrate le certificazioni sanitarie sportive rilasciate ai sensi della presente legge.

~~2. A ogni atleta è rilasciato il libretto sanitario sportivo.~~ **Per ogni atleta è istituito il libretto sanitario sportivo.**

2 bis. Per ogni atleta di età compresa tra i 14 e i 18 anni è istituito il “passaporto ematochimico” volto a monitorare in maniera sistematica e continuativa i valori ematici dell'atleta per una prevenzione efficace.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la tenuta del registro indicato al comma 1, e per il ~~rilascio~~ **l'istituzione** del libretto **sanitario** indicato al comma 2 **e del passaporto ematochimico di cui al comma 2 bis.**

4. La Regione assicura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla programmazione regionale vigente in materia di promozione dell'attività sportiva:

- a) **il rilascio gratuito della certificazione sanitaria di idoneità all'esercizio delle attività sportive agonistiche agli atleti dilettanti di età inferiore a 18 anni e agli studenti che partecipano ai giochi sportivi studenteschi;**
- b) **il rilascio gratuito del passaporto ematochimico di cui al comma 2 bis).”.**

2. Identico

- g) il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n.1 (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47).

**proposta di legge n. 98
a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Massi,
Giorgi, Marangoni, Perazzoli,
Romagnoli, Traversini
presentata in data 9 maggio 2011**

**TESTO UNICO IN MATERIA DI ATTIVITÀ
SPORTIVE
E MOTORIO-RICREATIVE**

**Capo I
Principi generali e programmazione**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione riconosce il diritto allo sport e alle attività motorio - ricreative quale strumento fondamentale per assicurare lo sviluppo integrale della persona, il miglioramento degli stili di vita individuali e il mantenimento delle condizioni psico fisiche ottimali della popolazione marchigiana.

2. La Regione, in particolare, promuove la diffusione della pratica sportiva, il diritto al gioco e allo sport di cittadinanza, la divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l'integrazione sociale ed interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie.

**Art. 2
(Piano delle attività di promozione sportiva)**

1. Il piano delle attività di promozione sportiva definisce, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1, le linee strategiche regionali per la promozione della pratica sportiva, delle attività motorio-ricreative, del diritto al gioco e allo sport di cittadinanza. Il piano, in particolare, contiene:

- a) l'individuazione delle strategie generali di intervento e gli obiettivi da realizzare nell'arco di vigenza del piano;
- b) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica e all'attività sportiva svolta sul territorio;
- c) l'individuazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica e delle relative attrezzature;
- d) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva;
- e) la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori sportivi, degli amministratori

- delle società e delle associazioni sportive, nonché degli animatori sportivi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
- f) le modalità di valutazione degli effetti degli interventi;
- g) i criteri per il rilascio delle certificazioni gratuite indicate all'articolo 4 bis della l.r. 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive), come introdotto dall'articolo 20 della presente legge.

2. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa il piano indicato al comma 2, sentito il Comitato regionale per lo sport, entro centoventi giorni dalla prima seduta dell'Assemblea. Il piano ha una durata pari a quella della legislatura.

Art. 3

(Programma operativo annuale degli interventi di promozione sportiva)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato indicato all'articolo 5 e la competente commissione assembleare, adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale, il programma operativo annuale degli interventi di promozione sportiva. Il programma, in particolare, determina:

- a) i criteri e le modalità di concessione e revoca dei contributi previsti all'articolo 8, al Capo V e all'articolo 4 bis della l.r. 33/1994, introdotto della presente legge, assicurando priorità di finanziamento a titolari o gestori di impianti sportivi che ne consentono l'utilizzo a associazioni e società sportive, a gruppi sportivi scolastici e aziendali operanti nel territorio regionale;
- b) la misura percentuale minima relativa al concorso finanziario dei soggetti beneficiari dei contributi indicati alla lettera a).

2. Il programma operativo annuale determina la misura percentuale minima del fondo unico per lo sport da destinare alle attività indicate all'articolo 17.

CAPO II

Concertazione ed informazione

Art. 4

(Conferenza regionale per lo sport)

1. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, la Regione instaura rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive, gli

organi scolastici ed ogni altro organismo che svolge attività sportiva o motorio-ricreativa.

2. In particolare la Regione con cadenza quinquennale indice la Conferenza regionale per lo sport, presieduta dall'assessore regionale competente o suo delegato, alla quale sono invitati a partecipare:

- a) i Presidenti e gli assessori allo sport delle Province marchigiane, o loro delegati;
- b) i Sindaci dei Comuni delle Marche o loro delegati;
- c) il Presidente del Comitato regionale del CONI e i Presidenti dei comitati provinciali del CONI;
- d) il Presidente del Comitato regionale del Comitato italiano paraolimpico (CIP);
- e) i Rettori delle Università delle Marche, o loro delegati;
- f) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per le Marche, o un suo delegato;
- g) un rappresentante di ciascuna Federazione sportiva nazionale e disciplina sportiva associata operante nella regione;
- h) un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI operante nella regione;
- i) un rappresentante della Facoltà di scienze motorie avente sede nella regione;
- l) un rappresentante dell'Unione stampa sportiva italiana.

3. La Conferenza ha, in particolare, il compito di verificare l'attuazione del piano indicato all'articolo nonché di elaborare proposte ed indicazioni per la predisposizione del piano successivo.

Art 5

(Comitato regionale per lo sport)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale per lo sport.

2. Il Comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato;
- b) un rappresentante di ciascuna Provincia;
- c) dieci rappresentanti dei Comuni;
- d) il rappresentante regionale del CONI;
- e) i presidenti dei Comitati provinciali del CONI;
- f) il presidente del Comitato regionale del CIP;
- g) sei rappresentanti di Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate;
- h) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- i) il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche o un suo delegato;
- l) un rappresentante della Facoltà di scienze

- motorie avente sede nella regione;
- m) un esperto di impiantistica sportiva designato dal comitato regionale del CONI;
 - n) il presidente del Comitato regionale della Federazione medico sportiva italiana;
 - o) il direttore dell'ASUR;
 - p) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti sociali territoriali della regione;
 - q) un rappresentante dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge regionale 11 novembre 2008, n. 31 (Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari), designato congiuntamente dai soggetti stessi;
 - r) il rappresentante territoriale dell'Istituto per il Credito Sportivo.

3. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

4. Il Comitato esprime parere alla Giunta regionale sugli atti indicati agli articoli 2 e 3. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale può adottare gli atti di competenza prescindendo dal parere.

5. L'Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale possono richiedere al Comitato pareri su atti diversi da quelli indicati al comma 4.

6. Il Comitato può far pervenire agli organi competenti proposte ed osservazioni su atti concernenti l'attuazione della presente legge.

Art. 6

(Attività informativa)

1. La Regione, secondo criteri e modalità determinati con regolamento di cui all'articolo 21, avvalendosi della collaborazione delle Province e del Comitato Regionale CONI Marche, provvede alla raccolta, all'analisi, al monitoraggio e all'aggiornamento dei dati relativi:

- a) alle società ed associazioni sportive che hanno sede nel territorio regionale;
- b) ai praticanti l'attività sportiva nel territorio regionale.

2. La Regione provvede, inoltre, in collaborazione e con il Comitato Regionale CONI Marche, alla raccolta e all'aggiornamento dei dati relativi agli impianti sportivi esistenti nel proprio territorio.

3. I soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi di cui alla presente legge che non ottemperano all'obbligo di invio dei dati loro richiesti sono esclusi dai contributi.

Art 7*(Convenzioni con il CONI)*

1. La Regione stipula con il CONI convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale e degli interventi previsti dalla presente legge, anche in esecuzione della pianificazione indicata all'articolo 2.

2. Le intese indicate al comma 1 riguardano anche attività di collaborazione volte alla realizzazione di specifici progetti, nonché attività di consulenza tecnica sull'impiantistica.

3. Dell'avvio delle procedure relative alle intese indicate al comma 1, diverse da quelle previste nella pianificazione di cui all'articolo 2, è data comunicazione all'Assemblea legislativa regionale.

CAPO III**Interventi concernenti gli impianti sportivi****Art. 8***(Contributi per l'impiantistica sportiva)*

1. La Regione promuove la realizzazione, con l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive, di aree e di spazi destinati allo sport e all'attività motorio-ricreativa.

2. La Regione in particolare concede contributi a favore di enti locali, società e associazioni sportive o loro associazioni nonché di altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro per:

- a) l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti alle norme vigenti e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) il completamento, il recupero e la ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;
- c) la realizzazione di strutture, spazi e attrezzature sportive all'aperto;
- d) la realizzazione di nuovi impianti sportivi.

3. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante l'acquisto di immobili da destinare all'attività sportiva.

4. La Regione può stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato.

5. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature indicati al presente articolo è costituito vincolo di destinazione secondo criteri e modalità determinati dal regolamento di cui all'articolo 21.

6. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale, in misura non supe-

riore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, in conto interessi mediante contributi pluriennali nella misura massima stabilita dal programma indicato all'articolo 3.

Art. 9

(Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività sportive e motorio-ricreative)

1. Nel rispetto dei principi indicati dalla normativa statale vigente in materia di impiantistica sportiva, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e sportiva e di attività motorie esercitate a scopo non agonistico sono determinati con regolamento di cui all'articolo 21. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento:

- a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle federazioni sportive nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
- b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione sportiva tenute ad esercitare la loro attività nel rispetto degli Statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate;
- c) gli impianti sportivi scolastici;
- d) gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori.

2. L'esercizio dell'attività indicata al comma 1 è subordinata a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), indicata all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento regionale. Fino a tale adeguamento, i Comuni applicano direttamente le norme del regolamento regionale stesso.

Art. 10

(Sanzioni e vigilanza)

1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00 chiunque intraprenda l'attività indicata all'articolo 9 senza segnalazione certificata di inizio di attività, ferma restando la chiusura dell'impianto. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è innalzata

da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00.

2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

CAPO IV

Gestione degli impianti sportivi

Art. 11

(Ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003) disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

Art. 12

(Affidamento della gestione degli impianti sportivi)

1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e forniture, tra coloro che presentano idonei requisiti.

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente Capo.

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

Art. 13

(Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti)

1. Gli enti territoriali, nella redazione dei bandi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
- b) attività svolta a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- e) livello di attività svolta;
- f) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.

3. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della contro il doping) prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

CAPO V**Sostegno ad attività e manifestazioni sportive****Art. 14**

(Contributi per attività sportive e motorio-ricreative)

1. La Regione promuove le attività sportive e motorio ricreative volte alla diffusione dello sport aperto alle generalità dei cittadini, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione in particolare concede contributi a favore:

- a) di società e associazioni sportive dilettantistiche per attività promozionali svolte attraverso i Centri di avviamento allo sport (CAS);
- b) del Comitato regionale e comitati provinciali del CONI per attività promozionali a favore degli alunni delle scuole elementari, con

- specifico riferimento ai progetti di alfabetizzazione motoria;
- c) delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per attività sportiva in orari extra scolastici, con particolare riferimento ai Giochi della Gioventù e ai Giochi sportivi studenteschi;
 - d) dei Comitati e delle Delegazioni degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile e della terza età;
 - e) di associazioni di promozione sociale per attività sportiva amatoriale e motorio ricreativa in particolare rivolta alla terza età;
 - f) di enti locali, del Comitato regionale e dei comitati provinciali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva o loro delegazioni, di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle società e associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - g) di enti pubblici, del Comitato regionale e dei comitati provinciali del CONI, dei comitati regionali e delegazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle società e associazioni sportive per l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione per l'aggiornamento di tecnici ed operatori.

Art. 15

(Contributi per manifestazioni sportive agonistiche)

1. La Regione sostiene lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive nel territorio marchigiano e promuove la partecipazione degli atleti marchigiani a manifestazioni o eventi sportivi di particolare rilevanza anche fuori dal territorio regionale.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione concede in particolare contributi finalizzati all'attuazione di manifestazioni sportive a carattere prettamente agonistico in favore di:

- a) Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, loro comitati regionali e provinciali o loro delegazioni;
- b) società ed associazioni sportive aventi sede nella regione, affiliate e associate da almeno due anni a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata, che hanno svolto attività agonistica per lo stesso periodo di tempo.

Art. 16

(Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico)

1. La Regione concede contributi per la promozione e lo svolgimento dell'attività sportiva giovanile a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno svolto attività sportiva di accertato livello tecnico e di comprovata tradizione a favore dei giovani atleti.

Art. 17

(Attività sportive delle persone diversamente abili)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, in favore delle persone diversamente abili.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione concede contributi:

a) alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI e dal CIP, che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva, esclusivamente per:

- 1) spese di trasporto degli atleti diversamente abili per la partecipazione alle attività sportive;
- 2) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte anche agli atleti diversamente abili;
- 3) spese per istruttori, tecnici e medici specifici agli atleti diversamente abili;
- 4) spese per interventi per corsi specifici a favore di istruttori di atleti diversamente abili;

b) ai Comuni singoli o associati per le spese di adeguamento delle strutture sportive alla necessità della pratica sportiva da parte delle persone diversamente abili.

3. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 2, lettera a) anche le società e associazioni composte prevalentemente da disabili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI e dal CIP. Sono esclusi dai contributi gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

CAPO VI
Norme finanziarie**Art. 18**

(Fondo unico per lo sport)

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2012, il fondo unico per lo sport finalizzato agli interventi indicati alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorse comunitarie, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma operativo indicato all'articolo 3 nel rispetto delle disposizioni del piano previsto all'articolo 2.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale per lo sport.

2. Il fondo unico è determinato annualmente, a decorrere dall'anno 2012, nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).

CAPO VII

Norme transitorie e finali

Art 20

(Certificazione sanitaria dell' idoneità allo svolgimento alla pratica sportiva)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r 33/1994, è inserito il seguente:

“Art. 4 bis (Registro regionale delle idoneità sportive e libretto sanitario sportivo)

1. E' istituito il registro regionale delle idoneità sportive nel quale sono registrate le certificazioni sanitarie sportive rilasciate ai sensi della presente legge.

2. Ad ogni atleta è rilasciato il libretto sanitario sportivo.

3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la tenuta del registro indicato al comma 1 e per il rilascio del libretto indicato al comma 2.

4. La Regione assicura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla programmazione regionale vigente in materia di promozione dell'attività sportiva, agli atleti dilettanti di età inferiore a 18 anni e agli studenti che partecipano ai giochi sportivi studenteschi il rilascio gratuito della cer-

tificazione sanitaria di idoneità all'esercizio delle attività sportive agonistiche.”.

Art. 21

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento di attuazione della presente legge sono in particolare determinati:

- a) i criteri e le modalità di concessione della fideiussione regionale indicata all' articolo 8;
- b) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e della attrezzature per l'esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e sportiva e di attività motorie di cui all' articolo 9. In particolare sono disciplinati:
 - 1) la vigilanza sulle attività ed il controllo degli impianti e delle attrezzature;
 - 2) i termini e le modalità di adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti previsti dal regolamento medesimo;
 - 3) il livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
- c) le modalità di svolgimento dell' attività informativa di cui all' articolo 6;
- d) le modalità con cui i gestori di impianti sportivi consentono l'uso degli stessi da parte di associazioni e società sportive nonché di gruppi sportivi scolastici e aziendali operanti nella regione.

2. Il regolamento assicura altresì che i contributi previsti dalla presente legge siano erogati ad enti e società sportive che hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 376/2000, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

Art. 22

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione il Piano indicato all'articolo 2 è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le deliberazioni della Giunta regionale indicate alla presente legge sono adottate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

3. Il regolamento indicato all'articolo 21 è adottato entro centottanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate all'articolo 23. In particolare sino all'adozione del regolamento indicato all'articolo 21 con-

tinua ad applicarsi il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1, nonché le linee guida sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Art. 23
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 3 aprile 2009, n. 10 (Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza);
- b) 13 novembre 2001, n. 23 (Modifica degli articoli 6 e 7 della Legge Regionale 1° agosto 1997, n. 47: "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative");
- c) 1 agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative);
- d) 23 gennaio 1992, n. 9 (Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili);
- e) 25 maggio 1976, n. 14 (Norme integrative della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, concernente: costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative: concessione di garanzia fidejussoria);
- f) 30 ottobre 1973, n. 30 (Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative).

2. E' altresì abrogato il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47).